

COMUNE DI VANZAGHELLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 novembre 2015)

Referente per la tutela degli animali - Polizia Locale

CAPITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Vanzaghello, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Vanzaghello riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomini e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Il Comune, in base alla legge 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione) ed alla legge regionale n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. Per le finalità di cui al presente Regolamento, il Comune individua il Referente per la Tutela Animali, che sarà dotato di apposito indirizzo mail, nell'ambito dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), avente i seguenti compiti: ricevimento segnalazioni, rapporti con l'utenza, rapporti con la struttura sanitaria di primo ricovero animali e con la struttura privata di ricovero definitivo.
7. Individua il canile/gattile di utenza sulla base di oggettivi dati riferibili al benessere degli animali, alla cura dedicata agli stessi, alla adeguatezza della struttura con parametri oggettivi ed indiscutibili.

Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Vanzaghello riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi
3. Il Comune incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

1. Al Comune spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.
2. Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero o che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale vigilando sugli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi animali

CAPITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla legge 281/1991 e alla legge regionale 33/2009, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157/1992.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7 e 8 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 4.
3. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Art. 6 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - agli animali di allevamento relativamente alle attività già regolamentate dalla legge.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia di animali

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di garantire la regolare pulizia degli spazi ove dimorano gli animali.

Art. 8 – Maltrattamento e mancato benessere degli animali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 105 della legge regionale 33/2009 è fatto divieto:
 - custodire gli animali in spazi angusti (ad es. piccoli balconi) e/o privi dell'acqua e del cibo necessario e/o senza idoneo riparo nonché sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute; è vietato custodirli, anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria;
 - tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie;
 - separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità. In tale caso le gabbie dovranno comunque essere di dimensioni idonee ad assicurare il benessere dell'animale;
 - addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita;
 - utilizzare gli animali per il pubblico divertimento, in particolare a scopo di scommesse e combattimenti fra animali;
 - trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli;
 - condurre gli animali al guinzaglio in bicicletta o con altro mezzo di locomozione.
2. Sono fatte salve le diverse fattispecie previste dal Codice della Strada ed in caso di sovrapposizione tra le norme per uno stesso fatto, si applica il principio di assorbimento, per cui la norma più severa assorbe le eventuali altre concorrenti.

Art. 9 – Tutela della fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza animali; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le forme e tipologia.
3. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento di nidi di uccelli e di tane di animali.
4. L'eventuale distruzione di nidi di rondine o di pipistrello e di tane di animali nel corso di lavori di demolizione o manutenzione edilizia comporta l'obbligo, a carico del proprietario, di rimpiazzare i nidi e le tane naturali con nidi artificiali.

Art. 10 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati, previa autorizzazione degli Organi competenti, ai sensi delle leggi vigenti.
3. I cittadini che rinverano animali vaganti feriti o in stato di difficoltà devono segnalare l'evento al Comune o alla Polizia Locale che attiverà gli enti e gli organismi preposti per il recupero.

Art. 11 – Avvelenamento di animali

1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere gli animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo oltre agli organi di polizia anche al Sindaco, al Servizio veterinario dell'ASL ed ai medici veterinari privati operanti all'interno del territorio comunale.
3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 12 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 13 – Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009 e n.142/2011.
2. In caso di decesso di cani, l'evento deve essere comunicato entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL.

CAPITOLO IV – CANI

Art. 14 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono sempre essere accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.
4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 15 – Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori a 4 ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
2. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 16 – Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

Art. 17 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 e 5.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. Non è consentito l'accesso al cimitero, con esclusione di quelli al servizio dei non vedenti purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

Art. 18 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Il Comune si impegna a realizzare aree e percorsi destinati al benessere psicofisico e relazionale dei cani, individuando la zona e dotandola dei necessari servizi (illuminazione, acqua potabile e cestini per la raccolta dei rifiuti) e promuovendone la cura e la corretta manutenzione.
2. Definizioni:
 - a. Area Cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
 - b. Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.
3. L’area cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.
4. I proprietari/conduuttori per accedere all’Area Cani devono:
 - a. fare specifica richiesta al Referente Tutela Animali su apposito modulo d’iscrizione reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
 - b. portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti.
5. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell’area cani comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo; per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l’opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti.
6. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
7. I proprietari/conduuttori di cani potranno permanere nell’area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere.
8. Se l’area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall’area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore.
9. Se nell’area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l’area con il cane in propria custodia.

10. I minori di anni 14 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 14 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.

11. L'accesso all'area cani deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura.

12. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.

13. In tutta l'area cani è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa.

14. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

15. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area cani, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni; è fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.

16. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire le buche scavate.

17. Gli utilizzatori dell'area cani devono sempre assicurarsi che il cancello sia chiuso correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

18. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

19. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità.

20. Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. 1 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta degli organi di polizia.

21. Salvo diverse disposizioni, l'area cani è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

Art. 19 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.

Art. 20 – Accesso negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi commerciali, negli esercizi pubblici nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei locali in oggetto, dovranno farlo usando sempre il guinzaglio, nonché la museruola solo per quei cani di comprovata pericolosità, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare dell'esercizio commerciale, dell'esercizio pubblico e del pubblico ufficio non ammettere gli animali al proprio interno oppure di dotarsi di adeguate soluzioni esterne che garantiscano l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.
4. Il titolare dell'esercizio commerciale, dell'esercizio pubblico e del pubblico ufficio che non intendono ammettere gli animali alla propria area ne devono dare comunicazione al Comune ed esporre apposito avviso sulle porte di ingresso.

Art. 21 – Anagrafe canina, smarrimento, rinvenimento, affido

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo (art. 109 legge regionale n. 33/2009).
2. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento (art. 109 legge regionale n. 33/2009).
3. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile (art. 110 legge regionale n. 33/2009).
4. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia locale e nei giorni festivi al Servizio Veterinario ASL, che provvederanno a farli accalappiare e al Referente per la Tutela Animali (art. 110 legge regionale n. 33/2009).
5. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive alla Polizia locale, mediante utilizzo di apposito modello, ed al canile sanitario dell'ASL del Comune ove si è verificato l'evento.
6. E' consigliato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

CAPITOLO V – GATTI

Art. 22 – Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Art. 23 – Cura delle colonie feline e alimentazione gatti

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite il Referente per la Tutela Animali corsi di formazione in collaborazione con l'ASL.
2. Alle persone che hanno cura delle colonie feline, appositamente individuate dal Comune, è consentito l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale dandone preventiva comunicazione al Comune.
3. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario
4. Le persone di cui al comma 1 sono obbligate a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 24 – Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

CAPITOLO VI – VOLATILI

Art. 25 – Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

Art. 26 – Dimensioni delle gabbie

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione, in particolare:
 - per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le gabbie utilizzate per il trasporto di volatili.

CAPITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 27 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 28 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore ai 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

CAPITOLO VIII – EQUIDI

Art. 29 – Equidi

1. Oltre a quanto previsto al precedente Capitolo III gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 4 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 4 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4,5 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi “pesanti” o da traino)	3 m. x 4 m.	2,20 m x 3,5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2,5 m. x 3,5 m.	1,8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony-)	2,2 m. x 3,3 m.	1,6 m. x 2,8 m.

2. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
3. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).
4. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
5. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera su terreno idoneo.
6. E' vietato usare delle imboccature di tipo costrittivo e coercitivo violento.
7. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
8. Nella verifica del rispetto delle norme contenute nel presente articolo e, più in generale, della tutela della salute degli equidi il Comune si avvale del Servizio Veterinario dell'ASL
9. Ogni equide deve essere iscritto all'anagrafe equina gestita dall'APA (Associazione Provinciale Allevatore) e alle anagrafi equine specifiche delle razze.
10. Nel presente regolamento si intendono integralmente recepite le norme contenute nel Regolamento CE 504/2008.

CAPITOLO IX – CANILI, GATTILI

Art. 30 – Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune.
2. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate la cause che impediscono la detenzione dell'animale; il Sindaco si pronuncia sulla domanda, indicando eventualmente la quota di spese di mantenimento a carico del cedente.
3. Nel caso di cessione definitiva, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione. Il Comune provvederà al ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata.
4. In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni del presente regolamento; in questo caso l'eventuale rinuncia alla detenzione dell'animale a favore del Comune avviene in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta degli animali, stabilito dai Veterinari, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento della cessione.

Art. 31 – Adozioni e sterilizzazioni

1. Il Comune si impegna a facilitare le adozioni presso la struttura convenzionata che ospita cani e gatti.
2. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile convenzionato con il comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un apposito modulo.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti è fortemente consigliata ed obbligatoria se riferita ad affidi di rifugi o canili o associazioni.

CAPITOLO X – ULTERIORI PRECISAZIONI

Art. 32 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Non sono consentite nell'ambito del contesto territoriale comunale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali.
2. Su tutto il territorio comunale non viene autorizzata l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.
3. Su tutto il territorio comunale non viene autorizzata l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.

Art. 33 – Manifestazioni con animali

1. Su tutto il territorio comunale sono vietate manifestazioni che implicino lo sfruttamento degli animali o che gli stessi siano utilizzati come premio.

CAPITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Sanzioni

1. Ai sensi della legge n. 689/81 ed in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (commi da 1 a 5), 8, 9, 10, 11, 14, 25 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00;
 - b. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6-7), 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00;
 - c. per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 23 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 122 della legge regionale n. 33/2009;
 - d. per ogni altra violazione prevista dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 450,00.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto od il ricorso, di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge n. 689/81, viene individuata nel Sindaco.
3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha originato la violazione.
5. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, il referente per la Tutela degli Animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari
6. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area cani è svolta dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia.
7. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL competente svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 35 - Reiterazione delle violazioni

1. Si applica l'art. 8 bis della legge n.689/81.

Art. 36 - Diffida - Esecuzione d' ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'Autorità Comunale competente, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 37 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 38 – Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 39 – Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 41 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.

Art. 41 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le disposizioni con esso incompatibili contenute in altre regolamenti, ordinanze o disposizioni comunali.